

Per il mingiustizia non basta la procura alle liti. Serve delega autenticata

# Regole severe sull'accesso agli atti amministrativi

## I chiarimenti della circolare

- La competenza a decidere sull'istanza di accesso è del dirigente dell'amministrazione dove si è formato l'atto o un dipendente da lui delegato
  - Gli avvocati non potranno presentare istanza di accesso agli atti amministrativi per conto dei propri clienti sulla base della procura alle liti, ma dovranno munirsi di delega specifica autenticata da un pubblico ufficiale
  - I tutori e i curatori di persone fisiche oltre al documento d'identità dovranno presentare un titolo idoneo a dimostrare la loro qualità
  - Le richieste irregolari o incomplete devono essere segnalate al richiedente entro dieci giorni dal ricevimento. In questo caso i 30 giorni entro cui l'amministrazione procedente deve decidere sull'istanza sono sospesi.
- Gli uffici in possesso dei documenti richiesti dovranno predisporre dei luoghi appositi per consentire la visione degli atti. A informare gli interessati sulle modalità di accesso ai documenti sarà l'Urp delle amministrazioni dove si trova la documentazione

### DI SIMONA ANDREAZZA

Per accedere agli atti di una pubblica amministrazione la procura alle liti non basta. Gli avvocati che intendono visionare un atto amministrativo per conto del proprio cliente devono munirsi di apposita delega autenticata da un pubblico ufficiale. Lo chiarisce una circolare pubblicata in G.U. (n. 86/06) il 12 aprile scorso del ministero della giustizia che ridefinisce le misure organizzative sul diritto di accesso agli atti amministrativi contenute nella 241/90 sciogliendo alcuni dubbi interpretativi relativi alla normativa.

In particolare, il provvedimento cercando di porre rimedio alla pioggia di ricorsi che negli ultimi anni ha investito la materia impone regole più rigide per l'accesso ai provvedimenti della p.a. da

parte dei cittadini e scandisce in modo più trasparente i tempi della procedura di accesso.

Il primo paletto, riguarda gli avvocati che non potranno più presentare istanza di accesso per conto dei propri clienti se non sulla base di una delega specifica autenticata da un pubblico ufficiale. Il documento, infatti, precisa che «la procura alle liti non abilita di per sé il difensore a richiedere per conto del proprio assistito l'accesso a documenti di carattere amministrativo». Coloro che, invece, agiscono in rappresentanza di persone fisiche o giuridiche in qualità di curatori o di tutori, in base alle indicazioni del ministero, per accedere ai documenti relativi al proprio assistito avranno l'obbligo di mostrare oltre al proprio documento di identità anche la certificazione idonea a dimostrare tali qualifi-

che.

Oltre a stabilire con maggior certezza la rosa dei soggetti abilitati a presentare istanza, il provvedimento ministeriale fissa anche i requisiti che questa deve contenere per essere ritenuta valida. In particolare, esso impone all'interessato di specificare le ragioni per cui si richiede la visione dell'atto. Se poi il soggetto che ha presentato istanza è un'amministrazione, un'associazione o un soggetto portatore di interessi pubblici o diffusi l'istanza dovrà anche indicare l'interesse concreto dell'ente ad averne una copia.

Tuttavia, se da una parte la circolare detta criteri più rigidi per l'esercizio del diritto di accesso, dall'altra, essa, scandisce con maggior vigore i tempi entro cui l'amministrazione deve dare una risposta al cittadino che ha richiesto di poter visionare un do-

cumento. Essa ribadisce che il termine entro cui l'amministrazione incaricata deve decidere sull'istanza è quello di 30 giorni previsto dall'art. 241/90 precisando però che in caso di domande irregolari o incomplete esso è sospeso fino a quando le richieste non siano state nuovamente presentate o integrate.

Infine, il documento individua con precisione i soggetti che dovranno garantire la regolarità

del procedimento e la visione dei documenti. Responsabile della procedura sarà il dirigente dell'ufficio dove l'atto si è formato o un suo delegato. A curare le modalità di accesso invece sarà l'ufficio relazioni con il pubblico dell'amministrazione in possesso degli atti. (riproduzione riservata)